

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 435)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro della Marina Mercantile**

(SPAGNOLLI)

di concerto col **Ministro del Bilancio**

(GIOLITTI)

col **Ministro del Tesoro**

(COLOMBO)

e col **Ministro delle Partecipazioni Statali**

(BO)

NELLA SEDUTA DEL 25 FEBBRAIO 1964

Integrazione agli stanziamenti previsti dalla legge 18 febbraio 1963, n. 318, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento

ONOREVOLI SENATORI. — Con la legge 18 febbraio 1963, n. 318, sono stati stanziati 24 miliardi di lire ad integrazione dello stanziamento di pari ammontare previsto dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, per contributi all'industria delle costruzioni navali.

Lo stanziamento complessivo di 48 miliardi di cui alle due dette leggi risulta, peraltro, del tutto insufficiente allo scopo: tale insufficienza era stata già rilevata nel corso della discussione parlamentare sul secondo dei due citati provvedimenti, allorchè fu posto in evidenza che, in base alla prevista produzione annua dell'industria cantieristica di 400.000 tonnellate di stazza lorda, l'onere a carico dello Stato, nel limite di spesa

annua di lire 14 miliardi, posto dall'articolo 9 della legge 301, sarebbe ammontato a complessive lire 56 miliardi nei quattro esercizi di operatività di detta legge cioè dal 1960-61 al 1963-64. L'inadeguatezza dello stanziamento per le nuove costruzioni risulta poi accentuata, se si considera che il 10 per cento dello stanziamento complessivo è destinato alla corresponsione di contributi per lavori diversi dalle nuove costruzioni.

Attualmente, le costruzioni navali che hanno diritto al contributo previsto dalla legge 31 marzo 1961, n. 301, ammontano a 225 unità per un volume complessivo di 1.462.000 tonnellate di stazza lorda e con un onere per contributo statale di oltre 51 miliardi, mentre gli stanziamenti di bilancio tenuto

conto della decurtazione del 10 per cento sopra cennata, consentono di erogare contributi per nuove costruzioni fino a 43,2 miliardi di lire.

L'insufficienza degli attuali stanziamenti è derivata come è noto, dalle difficoltà di reperire a suo tempo la somma globale di 56 miliardi; gli stanziamenti in atto sono pertanto da considerare come parziali, rispetto a quelli effettivamente necessari per la piena attuazione delle vigenti norme.

Questa situazione rende chiaramente manifesta la necessità di provvedere ad un'ultima integrazione dei fondi stanziati con la legge 31 marzo 1961, n. 301, e successivamente integrati con la legge 18 febbraio 1963, n. 318.

Al riguardo si deve sottolineare la necessità di assicurare continuità di lavoro alla industria cantieristica in un periodo particolarmente difficile quale è quello in atto, nel quale si registra una continua diminuzione del prezzo delle costruzioni navali sul mercato internazionale per effetto della serrata concorrenza che si svolge nel settore, specie da parte dei Paesi non aderenti alla CEE; questa difficile situazione è poi aggravata dai notevoli aumenti, di recente verificatisi in alcuni degli elementi che concorrono a formare il costo di produzione dell'industria nazionale, talchè si rende sempre più problematica l'acquisizione di nuove costruzioni da parte dei cantieri nazionali, nonostante alcuni radicali miglioramenti già introdotti o in corso di attuazione negli impianti per conseguire un maggior grado di competitività sul piano internazionale.

In definitiva, l'intervento dello Stato non giova soltanto ad assicurare la piena operatività della legge 31 marzo 1961, n. 301, secondo le previsioni di produzione da questa considerate, ma anche a perseverare, con la

continuità del lavoro, nell'iniziato programma di risanamento e di razionalizzazione dell'industria cantieristica nazionale.

Per soddisfare le esigenze sopradescritte si rende, dunque, necessario un ulteriore stanziamento di 14 miliardi, al quale dovrebbe provvedere l'allegato disegno di legge, che prevede (articolo 1), la ripartizione della predetta somma negli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66, in aggiunta agli stanziamenti previsti dalla legge, n. 301, del 1961 e dalla legge, n. 318, del 1963, avuto riguardo all'andamento dei lavori di costruzione ed alle necessità dei conseguenti tempestivi pagamenti.

Resta, ovviamente, fermo il limite di 14 miliardi relativo alla assunzione degli impegni annuali, posto dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301.

Nessuna innovazione, infine, viene apportata al meccanismo di applicazione della ricordata legge base, n. 301, del 1961, nè alla scadenza di questa.

Con l'articolo 2 si autorizza il Ministro per la marina mercantile ad assumere impegni sino all'esercizio 1965-66. Tale autorizzazione che nella legge 18 febbraio 1963, n. 318, è limitata all'esercizio 1964-65, va estesa all'esercizio 1965-66, per rendere possibile l'assunzione di impegni di spesa per tutte le costruzioni acquisite nel periodo di validità della legge 31 marzo 1961, n. 301: infatti, stante la ricordata limitazione posta dall'articolo 9 della legge 301, secondo cui non può in ciascun esercizio essere assunto un impegno di spesa superiore a 14 miliardi, con lo stanziamento integrativo di 14 miliardi di cui all'articolo 1 del disegno di legge, una parte dello stanziamento stesso non potrebbe essere utilizzata se non fosse concessa la prevista autorizzazione.

I Ministeri del bilancio, del tesoro e delle partecipazioni statali hanno dato la loro adesione al disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

In aggiunta agli stanziamenti annuali previsti dall'articolo 1 della legge 18 febbraio 1963, n. 318, recante integrazioni agli stanziamenti previsti dall'articolo 9 della legge 31 marzo 1961, n. 301, concernente provvedimenti a favore dell'industria delle costruzioni navali e dell'armamento, è autorizzata la spesa di 14 miliardi di lire da iscriversi negli stati di previsione del Ministero della marina mercantile per gli esercizi finanziari 1964-65 e 1965-66 secondo la ripartizione seguente:

lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1964-1965;

lire 7 miliardi per l'esercizio finanziario 1965-1966.

Art. 2.

L'autorizzazione al Ministro per la marina mercantile ad assumere impegni nell'esercizio 1964-65 di cui all'articolo 2 della legge 18 febbraio 1963, n. 318, è estesa all'esercizio finanziario 1965-1966.

Art. 3.

All'onere di lire 7 miliardi derivante dalla attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1964-65 si provvederà mediante riduzione del fondo dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.